



Studio Ghitti & Associati

**CIRCOLARE N. 07/2020**

14 aprile 2020

Oggetto: **Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.**

Spettabile Clientela,

con la presente circolare Vi diamo notizia delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Liquidità”) approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2020.

Tale decreto contiene, tra l’altro, una serie di misure volte a supportare la liquidità e la continuità delle imprese tramite la garanzia da parte dello Stato del credito erogato dagli istituti finanziari, l’aumento della capacità operativa e finanziaria del Fondo Centrale di Garanzia e specifiche azioni normative in ambito societario, concorsuale e fallimentare.

Lo Studio è a disposizione con un *Team* specifico per affiancarvi nell’attività di richiesta e negoziazione con gli istituti bancari.

Restiamo a Vostra disposizione per gli approfondimenti ed i chiarimenti necessari.

## **DECRETO LEGGE (DL) “LIQUIDITA”**

Il DL “Liquidità” contiene un *set* di misure volte a garantire adeguati flussi di liquidità alle imprese, prorogare i versamenti erariali e contributivi e rafforzare la capacità di resilienza del tessuto produttivo italiano.

In particolare, le misure di cui al citato DL in tema di sostegno alle imprese, oggetto della presente circolare, sono relative agli aspetti di seguito elencati.

- a) Sostegno alla liquidità (art. 1).
- b) Sostegno all'*export* (art. 2).
- c) Garanzia della continuità aziendale (art. 5-10).
- d) Fondo centrale di Garanzia PMI (art. 13).

\*\*\*

### *a) Sostegno alla liquidità (art. 1)*

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, la società SACE S.p.A. (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) concede garanzie per Euro 200 miliardi in favore di banche che erogino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

La concessione delle citate garanzie può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 e dipende dal soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- al 31 dicembre 2019 il soggetto beneficiario non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- al 29 febbraio 2020 il soggetto beneficiario non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice;
- il finanziamento deve essere utilizzato per sostenere spese ed attività produttive localizzate in Italia;
- i finanziamenti garantiti non possono eccedere la durata di 6 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

*Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.*

*Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.*